

IN BREVE n. 013-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

54° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV.

BASTA !!! ... COSI' NON VA' !
I TAGLI ALLE PENSIONI ED ALLA SANITA' UCCIDONO LO STATO SOCIALE


ROMA 08 aprile/13 aprile 2017-03-03

Hotel BARCELO' ARAN MANTEGNA
Via Andrea Mantegna 130 - tel. 0698952819

per informazioni: 06 3203432 - federspev@tiscali.it

Vedi anche

[https://www.federspev.it/congressi/54%C2%B0 CONGRESSO - ROMA.html](https://www.federspev.it/congressi/54%C2%B0_CONGRESSO_-_ROMA.html)



**SI CONTINUA A PENALIZZARE I PENSIONATI -
TASSA SUGLI ANZIANI: LA FEDERSPEV BOCCIA LA
PROPOSTA DELLA FONDAZIONE VISENTINI**

“In Europa i pensionati pagano meno tasse che in Italia. Esempio: chi percepisce 20 mila euro lordi l'anno, non certamente una pensione d'oro, paga da noi 4 mila euro l'anno di tasse, in Spagna 2 mila euro; in Inghilterra ed in Francia mille, in Germania solo 39 euro”.

Così, conti alla mano, il presidente della Federspev, replica alla proposta della Fondazione Visentini, durante il convegno tenuto alla Luiss il 22 Marzo, dove due professoroni hanno proposto di introdurre in Italia «un contributo solidaristico da parte della generazione più matura».

La risposta alla mancanza di politiche in grado di rilanciare l'occupazione non può essere una nuova gabella sulle pensioni che nel nostro Paese vengono tassate come reddito dipendente. Anche perché le pensioni sono state già penalizzate negli ultimi 9 anni da reiterati blocchi della perequazione che hanno determinato l'abbattimento del 20 – 25 % del loro potere d'acquisto.

Mettere in campo un intervento normativo organico e porre la questione giovanile al centro dell'agenda politica (come chiede la Fondazione Visentini) è senz'altro condivisibile ma è sbagliato pensare che crescita e sviluppo possano nascere penalizzando chi per anni ha versato i contributi. Più che un patto tra generazioni si verrebbe a configurare il solito «scippo» a danno di chi ha investito per anni e anni nel proprio lavoro. Per la Federspev e per il presidente Poerio introdurre in Italia un «contributo solidaristico da parte di chi gode delle pensioni più generose» alimenterebbe dunque soltanto una «cultura assistenziale» del welfare che nulla ha a che vedere con l'etica.

Il futuro dei giovani si conquista con politiche del lavoro e investimenti mirati non con l'erosione delle pensioni e con un nuovo, l'ennesimo, prelievo forzato.

LE STORTURE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO (I FAVORI PENSIONISTICI ALLA CASTA DEI SINDACALISTI E DEI PARLAMENTARI)

I favori pensionistici alla casta dei sindacalisti e dei parlamentari: dalla “Legge Mosca” al “decreto Treu” e alla errata interpretazione dell’articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori
di Guglielmo Gandino - dal sito Unpit

Grazie all'iniziativa di alcuni partiti, da qualche tempo è ripreso il dibattito sui vitalizi dei politici, che in nome dell'autonomia di bilancio (autodichia = auto-giustizia), continuano a percepire pensioni ben superiori ai contributi versati. Soltanto a partire dal 2012 le regole sono state ridefinite in linea con quelle in vigore per tutti i cittadini. Ma ovviamente sul pregresso la situazione è rimasta immutata.

Il Presidente INPS Tito Boeri, che a suo tempo non esitò a mettere sul banco degli imputati telefonici, giornalisti o dirigenti industriali con l'operazione “INPS – A porte aperte”, volendo dimostrare come certe categorie di pensionati percepiscano assegni, liquidati con il metodo retributivo, superiori del 20-30% rispetto a quanto avrebbero dovuto legittimamente ricevere calcolando le stesse pensioni con il metodo contributivo, purtroppo si scordò di inserire in “INPS – A porte aperte” alcune sezioni specifiche per descrivere alcune grandi storture del sistema previdenziale italiano, che hanno rappresentato e rappresentano per INPS (e non solo per INPS) un onere importante **[continua...]**

Leggi in

<http://www.unpit.it/le-storture-del-sistema-previdenziale-italiano/>

da Stefano Biasioli

ANCHE BARISONI, OLTRE ALLA FONDAZIONE VISENTINI, VUOLE UN NUOVO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA', A CARICO DEI SOLITI PENSIONATI!

... un autorevole giornalista del Sole24Ore, Dr. Sebastiano Barisoni, ha dichiarato oggi 23 marzo 2017 (la sostanza è questa): *“sarebbe doveroso che i ricchi pensionati contribuissero - con un contributo di solidarietà temporaneo - ad aiutare la generazione tra i 25/40 anni come segno di solidarietà intergenerazionale...”*.

Dichiarazione quanto meno strana per un giornalista che solitamente è bene informato. Evidentemente non si ricorda la mancata rivalutazione delle pensioni 2012/2018 e il contributo di solidarietà che ci è stato imposto per gli anni 2014/2016.

Si dimentica, il Barisoni, che il bilancio previdenziale INPS è in pareggio e che se le condizioni economiche del paese richiedono ancora “tasse straordinarie”, esse debbono essere applicate - a parità di reddito - a tutti gli italiani, pensionati o lavoratori attivi che siano.

La conclusione è che noi pensionati dobbiamo continuare a tutelarci con 2 sistemi: il voto democratico (quando ci faranno votare) e le azioni legali come quelle già fatte e quelle che stiamo facendo.

RSA - LA RETTA DI RICOVERO DEI MALATI DI ALZHEIMER A CARICO DEL SSN

In base alla riforma sanitaria del 1978 “tutti i cittadini hanno diritto alla erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario” e “l’art. 30 della legge n. 730 del 1983 dispone poi che sono a carico del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali”.

Sulla base di questo i giudici del Tribunale di Monza hanno annullato un decreto ingiuntivo chiesto da una Rsa di Monza a saldo della retta di una anziana malata di Alzheimer e hanno condannato la Rsa a restituire circa 2.500 euro di rette pagate più gli interessi legali.

Nella sentenza i giudici richiamano l’indirizzo che la Cassazione ha assunto in passato e confermato nel 2016: i costi delle attività assistenziali che sono strettamente connessi ad attività di rilievo sanitario devono essere a carico del Servizio Sanitario Regionale: chi viene ricoverato in RSA e, oltre alla permanenza assistita in struttura riceve anche cure mediche, non deve pagare nulla.

**IN ALLEGATO A PARTE - TRIB.MONZA Sentenza n. 617 dell’1.03. 2017
(documento 055)**

Leggi in

http://www.quotidianosanita.it/lombardia/articolo.php?articolo_id=48972%20

AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA

Quando le consultazioni ipotecarie e catastali sono gratuite - Tutti i chiarimenti in una circolare delle Entrate

Le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. È questa la sintesi delle precisazioni contenute nella circolare n. 3/E, con cui l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modalità di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, sia per via

telematica che presso gli uffici, e sulle tipologie di documenti consultabili. In particolare, viene chiarito il concetto di “consultazioni personali”, che godono di una specifica esenzione dai tributi speciali e dalle tasse ipotecarie normalmente dovuti.

Che cosa rientra nell'esenzione - Come previsto dal Dl 16/2012, usufruisce dell'agevolazione l'attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l'ispezione. In particolare, la titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permutate, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell'immobile. Per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizione d'ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali “a favore” del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti. Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Oltre alle formalità di trascrizione e di iscrizione, riguardanti beni di cui risulta attuale titolare, il richiedente potrà visionare in esenzione da tributi anche gli atti che ne costituiscono il relativo titolo.

Comunione dei beni, niente tributi - Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

Consultazioni per via telematica o presso gli uffici - Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l'accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali-Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell'esenzione.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circ. n.3E del 24.03.2017 (documento 056)

DAI PENSIONATI BANCOMAT LO STATO PRELEVA 70 MILIARDI DI EURO L'ANNO. TRA IRPEF, ADDIZIONALI E RIVALUTAZIONI FERME, GLI ANZIANI PAGANO 3 MILIARDI DI TASSE IN PIÙ DEI LAVORATORI. ADDIO WELFARE FAMILIARE di Alfredo Arduino / La Verità dal sito Unpit

Sono una miriade le tasse che gravano sulle pensioni degli italiani. Dall' Irpef che tutti, loro malgrado, conoscono, a balzelli e trucchetti nascosti tra le pieghe dell'Inps.

Ci sono poi le addizionali regionali e comunali, in pratica tributi di consolazione: Roma ha tagliato i fondi alle amministrazioni locali, ma permette di rifarsi sui cittadini che risiedono nel territorio. Esattamente come succedeva al tempo dei vassalli, valvassori e valvassini.

Il tartassamento non si ferma qui, ovviamente. Dal 2011 la legge dell'allora ministro montiano, Elsa Fornero, ha sospeso per due anni la rivalutazione in base all'inflazione dei vitalizi superiori a 3 volte il minimo. Oggi, nonostante una sentenza della Corte Costituzionale abbia stabilito che i soldi sono da restituire, lo Stato ha deciso di riconoscere ai pensionati solo una minima parte dell'importo o nulla.

Un esempio? Hai un assegno da 2.000 euro? Spetterebbe un rimborso di 5.948 euro, ma l'offerta prendere o lasciare è di 437,80. Il 92,63% in meno. Da qui una pioggia di ricorsi. [\[continua...\]](#)

Leggi in

<http://www.unpit.it/dai-pensionati-bancomat-lo-stato-preleva-70-miliardi-di-euro-lanno-tra-irpef-addizionali-e-rivalutazioni-ferme-gli-anziani-pagano-3-miliardi-di-tasse-in-piu-dei-lavoratori-addio-welfare-familiar/>

oppure in

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23002>

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

60° anniversario dei Trattati di Roma

Data di emissione il 25 marzo 2017



Tiratura ottocentomila francobolli

Vignetta l'elaborato raffigura, in primo piano, un volto di donna di profilo con una stella in fronte su uno sfondo di foglie; a sinistra, fra i capelli, il disegno geometrico di piazza del Campidoglio in Roma, a simboleggiare il luogo della firma dei Trattati di Roma; al centro una stella a dodici punte contenente il numero "60". Completano il francobollo la leggenda "ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

PENSIONE ANTICIPATA PER MALATTIA: È POSSIBILE? a cura di Noemi Secci/LlpT -

Testo in

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23014>

PENSIONI - RICONGIUNZIONE, L'INPS LIMITA IL RECESSO

Ricordiamo che da quest'anno l'operazione può essere fatta anche se si è già raggiunto un diritto a pensione e, oltre che per la pensione di vecchiaia, anche per ottenere la pensione anticipata.

Secondo l'INPS (circolare n.60/2017) la rinuncia alla ricongiunzione dei contributi previdenziali col nuovo «cumulo» previsto dalla legge di Bilancio 2017 sarebbe possibile solo per chi ha maturato il diritto al 1 gennaio 2017.

Ma la legge 232 dell'11 dicembre 2016 **non riporta** tale previsione ...

“... sono consentiti su richiesta degli interessati (entro il 1 gennaio 2018) il recesso dalla ricongiunzione e la restituzione di quanto già versato solo nei casi in cui non sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto”

RUMORI

La competenza per la riduzione o l'abbattimento dell'inquinamento acustico

Legge numero 447 del 26 ottobre 1995, articolo 9 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

LA COMUNICAZIONE VIA PEC VALE COME RACCOMANDATA da Sole 24 ore - risposta 1118

D - È possibile inviare ad una banca la richiesta di escussione di fideiussione tramite pec, quando nel contratto di fideiussione è indicato che l'escussione deve avvenire con raccomandata a/r?

R - Posto che la modalità di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ha lo scopo di garantire la ricezione della comunicazione da parte del destinatario, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che, anche nell'ipotesi in cui il contratto parli espressamente di raccomandata, sia comunque possibile l'invio tramite Pec, in quanto le due modalità perseguono lo stesso fine.

Si rammenta, tuttavia, che esiste un filone di pensiero minoritario volto parificare la Pec alla raccomandata solo nelle ipotesi in cui il contratto sia stato sottoscritto in epoca antecedente rispetto all'introduzione della posta elettronica certificata, cosicché se il contratto nulla dice in merito alla Pec ed è stato stipulato successivamente all'introduzione dell'invio telematico, è da ritenersi che l'unica modalità consentita sia quella espressamente convenuta dalle parti.

PENSIONI - RISCATTO NELLA GESTIONE SEPARATA

Vantaggi

Essendo salite notevolmente le aliquote di contribuzione alla gestione separata Inps, i vantaggi vanno attentamente valutati.

Il riscatto però può risultare particolarmente utile per anticipare l'uscita di alcuni anni ove tale riscatto consenta raggiungere prima il requisito contributivo per la cd. pensione anticipata.

Infatti la facoltà di cumulo dei periodi assicurativi è ora previsto anche per la contribuzione presente nella gestione separata, come per quella versata presso le altre gestioni previdenziali obbligatorie (es. FPLD o ex Inpdap ma anche le casse professionali), anche al fine di integrare i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne).

Ricordiamo che questo riscatto va riferito ai periodi di lavoro coordinato e continuativo (anche a progetto) antecedenti al 1996, quando ancora non sussisteva l'obbligo di versamento contributivo. Infatti per i periodi successivi a tale data si configurerebbe omissione contributiva.

Gli iscritti alla gestione separata possono esercitare in qualsiasi momento il riscatto dei periodi di lavoro coordinato e continuativo antecedente al 1996 nel limite massimo di cinque anni (articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488: *“Per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultati da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 tenendo conto della parametrizzazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda”*).

USO STRUMENTALE DELLE PENSIONI

Un interessante articolo di Mino Schianchi che analizza con incontestabile chiarezza i problemi economici che stiamo vivendo, e propone, con altrettanta chiarezza, quali potrebbero (e dovrebbero) essere le iniziative politiche utili per giungere a una soluzione che non alimenti conflittualità sociali, le quali (già alte) potrebbero superare il non lontano livello di guardia.

Il dr Schianchi analizza in profondità gli esiti assolutamente infruttiferi del forzoso prelievo fiscale sulle pensioni e gli effetti nefasti della fuorviante propaganda mediatica, l'uno e l'altra miranti allo smantellamento dello stato sociale.

Ma non si limita a criticare, il dr Schianchi: propone.

L'interessante articolo, pubblicato sulla rivista online Aldai, è reperibile **qui**.

oppure

<http://dirigentisenior.it/pensioni/i-dirigenti-senior-nell-impegno-sociale-e-nella-difesa-dei-loro-diritti.html>

Quale è stato il contributo dei pensionati al riequilibrio del bilancio pubblico?

Ecco la lista:

1. Contributo di solidarietà per 6 anni (2012-2017) su pensioni di chi al 31 dicembre 1995 aveva all'attivo almeno cinque anni di anzianità contributiva presso i Fondi Volo, Telefonici, Elettrici, Ferrovieri, Ferrotranvieri, INPDAL, tutti confluiti nell'Inps.
2. Contributo di solidarietà per gli anni 2014-2016. Trattenute da 6% fino a 18% su pensioni lorde di poco più di 91mila fino a oltre 195mila.

3. Sospensione della perequazione 2012_2013. Si attende Pronuncia della Consulta sulla questione d'incostituzionalità contro il Decreto Legge n. 65/2015 (convertito nella legge 109/2015).
4. Perequazione più penalizzante. Con la legge di stabilità 2016 la perequazione verrà applicata secondo il sistema introdotta dal Governo Letta fino a tutto il 2018. In pratica: sono le pensioni medio alte ad essere sacrificate.
5. Lunga sequenza di sottrazioni. I 24 interventi modificativi in peggior del sistema perequativo di cui ben sei sospensivi, soprattutto negli ultimi 15 anni, hanno dato luogo a calcoli approssimativi ma che comunque dicono che, in questo modo, lo Stato ha fatto la cresta sulla spesa pensionistica per ben 800/1000 miliardi.

Il prelievo fiscale

I dati più recenti relativi all'imposta sui redditi dicono che il gettito IRPEF grava per il 35% sui redditi da pensioni e il 10,2% di questi pensionati (sono quelli che percepiscono da 2700 euro lordi mensili in su) paga il 46,8% di tutta l'irpef sulle pensioni. Vale a dire che le trattenute IRPEF gravano sugli stessi pensionati i cui assegni sono già decurtati degli importi relativi a contributi variamente solidaristici; sugli stessi ai quali, da anni, non è riconosciuta, in parte o in tutto, la perequazione. Diversamente da quanto accade in altri Paesi europei dove gran parte delle pensioni sono pressoché esentate dall'imposta sul reddito o comunque sono gravate da aliquote più basse rispetto ad altri redditi.

da Newsletter OMCEoMI n. 13/2017

CERTIFICAZIONE UNICA 2017 DA ENPAM

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano informa gli iscritti che la Certificazione Unica 2017 sarà reperibile nell'area riservata Enpam a partire dal 31 marzo e che i medici non ancora registrati dovrebbero ricevere a breve una lettera da parte della Fondazione per fare una registrazione agevolata al sito. Si fa presente inoltre che è già stata avanzata richiesta da parte del Presidente dell'Ordine dott. Roberto Carlo Rossi dell'invio cartaceo di suddette certificazioni almeno per i medici pensionati che non si sono ancora registrati nell'area riservata Enpam per motivi di età avanzata.

I pensionati interessati potranno comunque richiedere un duplicato cartaceo, sempre a partire dal 31 marzo, chiamando direttamente il numero 0648294829 tasto 2 e fornendo il proprio codice Enpam. In alternativa, dovranno autorizzare l'Ordine dei Medici, tramite una richiesta scritta corredata di copia di un documento d'identità, a richiedere per loro conto suddetta certificazione; successivamente, verranno ricontattati per il ritiro della stessa presso la sede.

Vi terremo informati.

Modello richiesta

Spett. OMCEoMI

OGGETTO: RICHIESTA DUPLICATO CU 2017

Io sottoscritto/a _____

COD. ENPAM _____, n. di tel. / cell. _____

chiedo copia della CU 2017.

Autorizzo la Fondazione Enpam all'invio di suddetta certificazione presso l'Ordine dei Medici di Milano al seguente indirizzo e-mail: enpam@omceomi.it.

Allego copia del documento identità.

Cordiali saluti

FIRMA

Milano, _____

VIDEOSORVEGLIANZA IN CASA

Per un impianto di videosorveglianza con finalità personali e pertanto senza riprese di aree pubbliche il privato non è soggetto alle disposizioni del codice della privacy.

“se l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, la disciplina del codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele e tutela di terzi”

Possibile dunque a tutela delle persone e delle proprietà, con o senza registrazione di immagini, però senza registrazioni di aree esterne soggette a pubblico passaggio.

Garante della privacy - parere numero 113990 del 7 marzo 2017

**IN ALLEGATO A PARTE - GAR.PRIV. Parere n. 113990 del 7.03.2017
(documento 057)**

MALATTIA E ORARI VISITA FISCALE da www.StudioCataldi.it - Avv.Laura Bazzan

Orario di reperibilità e modalità di accertamento per i dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici sono tenuti a rispettare, dal lunedì alla domenica, le seguenti fasce di reperibilità: **dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.**

Orario di reperibilità e modalità di accertamento per i dipendenti privati

I dipendenti privati sono tenuti a rispettare, dal lunedì alla domenica, le seguenti fasce di reperibilità: **dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.**

Eccezioni

L'assenza al proprio domicilio in occasione della visita fiscale costituisce illecito disciplinare, sanzionabile indipendentemente dalla gravità della malattia, salvo che sia dovuta a giustificato motivo.

Costituiscono ipotesi di irreperibilità giustificata la concomitanza di visite o prestazioni specialistiche, la sussistenza di situazioni che rendono imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia e l'allontanamento momentaneo presso le pertinenze dell'abitazione, circostanze tutte da provarsi a cura del lavoratore.

Sono esonerati dalla visita fiscale i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, la cui assenza sia dovuta a patologie che richiedono terapie salvavita o a patologie connesse o sottese alla disabilità riconosciuta.

Non sono, altresì, tenuti alla reperibilità durante la malattia i dipendenti pubblici che abbiano subito infortuni sul lavoro e affetti da malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.

Riforme in arrivo

In data 27 febbraio 2017, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che modifica ed integra il testo unico sul pubblico impiego, attuativo degli artt. 16 e 17 della L. n. 124/2015 (legge delega di riforma della pubblica amministrazione). Il decreto, ancora in attesa di approvazione da parte della Conferenza Unificata, delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di

Stato, interviene anche in materia di visite fiscali, introducendo un polo unico della medicina fiscale facente capo all'Inps.

Si prevedono, inoltre, ulteriori decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali volti ad armonizzare la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato pubblico e privato con riguardo alle fasce orarie di reperibilità delle visite di controllo (con probabile estensione delle sette ore anche per i lavoratori del settore privato) e alla soglia di invalidità ai fini dell'esenzione dalle stesse (con possibile fissazione di una soglia unica intorno al 50%).

Testo in

<http://www.studiocataldi.it/articoli/25569-orari-visita-fiscale-le-fasce-di-reperibilita-per-i-dipendenti-pubblici-e-privati.asp>

SAREBBE L'ORA DI SMETTERLA DI RINCORRERE I POPULISTI SUL LORO TERRENO E DI OCCUPARSI DI COSE PIÙ GRANDI E IN MODO PIÙ CIVILE a cura di F. Abruzzo

Politica: sarebbe l'ora di smetterla di rincorrere i populisti sul loro terreno e di occuparsi di cose più grandi e in modo più civile. Vitalizi dei parlamentari, l'ultimo problema di facciata degli odiatori di professione.

da ilfattoquotidiano.it/blog di Michele Carugi

Testo in

<http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/28/vitalizi-dei-parlamentari-lultimo-problema-di-facciata-degli-odiatori-di-professione/3481728/>

RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'INFERMIERE NELLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI da DoctorNews anno XV n. 69 del 29 marzo 2017 a cura dell' Avv.E.Grassini - DirittoSanitario

Le riforme normative dell'ultimo ventennio hanno permesso di ricavare ambiti di autonomia e responsabilizzazione diretta dell'infermiere che conducono per converso a ritenere, in alcuni casi, insussistente una responsabilità del medico per omessa vigilanza [\[continua...\]](#)

Leggi in

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/responsabilita-diretta-dell-infermiere-nella-somministrazione-dei-farmaci/?xrtid=AYSCLRSVXYAATAYXLCTAPXL>

PENSIONATI ENPAM - IL CU/2017 NELL'AREA RISERVATA DEL SITO

Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza ufficiale anche l'ENPAM ha pubblicato, nell'area riservata del suo sito, il CU/2017 per i redditi 2016 dei suoi pensionati (titolari di pensione diretta o di reversibilità).

Percorso:

www.enpam.it → aree riservate → iscritti e familiari → anagrafica → certificazioni fiscali

Coloro che non sono ancora accreditati potranno richiedere la registrazione agevolata oppure il duplicato cartaceo chiamando direttamente il numero 0648294829 tasto 2, fornendo il proprio codice Enpam.

INPS: PENSIONATI - ISTRUZIONI PER LA QUATTORDICESIMA

MENSILITÀ da Dottrina per il Lavoro, Dpl Modena 29 Mar 2017 - Fonte: Inps



L'Inps, con il messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017, fornisce le prime istruzioni per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha incrementato la misura della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima mensilità) prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e che ha previsto, altresì, che la predetta somma sia corrisposta, in misura diversa, anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso

tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo.

Come è noto, l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, in presenza di determinate condizioni reddituali personali.

L'articolo 1, comma 187 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 ha sostituito la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 con la tabella A di cui all'allegato D annessa alla citata legge di bilancio

Il predetto articolo 1, comma 187, lettera b) ha sostituito le parole *“e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del FPLD”* con le parole *“e spetta: nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 1) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista nell'allegata tabella A punto 2) a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti”*.

L'articolo 1, comma 187, lettera c) ha sostituito il primo periodo dell'articolo 5, comma 2, con i seguenti periodi: *“Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e*

inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

La norma in argomento ha incrementato la misura della somma aggiuntiva prevista per i soggetti in possesso di un reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Trattamento minimo 2017

mensile = € 501,89

annuale = € 6.524,27

annuale x 1,5 = € 9.786,86

annuale x 2 = € 13.049,14

La norma ha inoltre previsto che la somma aggiuntiva sia corrisposta anche in favore dei soggetti in possesso di un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il menzionato trattamento minimo), determinandone la relativa misura.

Si riportano di seguito gli importi della somma aggiuntiva per l'anno 2017, di cui alla Tab. A, all. D, art.1, co 187, lettera a, L. 232/2016.

LAVORATORI DIPENDENTI anni di contribuzione	LAVORATORI AUTONOMI anni di contribuzione	SOMMA AGGIUNTIVA (in euro) anno 2017
1) fino a 1,5 volte il trattamento minimo		
fino a 15	fino a 18	437
oltre 15 fino a 25	oltre 18 fino a 28	546
oltre 25	oltre 28	655
2) da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo		
fino a 15	fino a 18	336
oltre 15 fino a 25	oltre 18 fino a 28	420
oltre 25	oltre 28	504

La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Il pagamento verrà effettuato d'ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell'anno 2017.

Si rammenta che il beneficio sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell'anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell'anno 2017.

LEGGE n.232 dell'11 dicembre 2016 - articolo 1

187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella A e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato D annesso alla presente legge; b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»; c) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.1366 del 28.03.2017 (documento 058)